



COMUNE DI CEREА

PROVINCIA DI VERONA

Via XXV Aprile n. 52 - 37053 Cerea (Verona)

Tel. 0442 80055 r.a. - Fax 0442 80310

C.F. e P. IVA 00659890230

www.cerea.net - e-mail info@comune.cerea.vr.it

Settore 4° - Ufficio Tecnico Edilizia Privata-Urbanistica

NUOVE DISPOSIZIONI

Si informano gli utenti, nel rispetto della normativa statale (art. 1, comma 289, Legge 244/2007), e regolamentazione comunale, che a partire dal **1° gennaio 2009** :

- **i progetti di edifici di nuova costruzione, dovranno prevedere installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (sole, geotermia, pompe di calore, biomassa, ecc) in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 Kw per ciascuna unità abitativa, e non inferiore a 5Kw per i fabbricati produttivi con superficie non inferiore a 100 mq.**
- **Il rilascio del permesso di costruzione è subordinato alla certificazione energetica (art. 6 D.Lgs n°192/2005).**

Inoltre:

INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA EDIFICIO

I requisiti minimi di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, la produzione di Acqua Calda Sanitaria (ACS) e le modalità di certificazione per gli edifici nuovi o ristrutturati sono quelli stabiliti dalla normativa nazionale e/o regionale, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

IMPIANTI SOLARI TERMICI

Nel caso di edifici pubblici e di nuova costruzione, in occasione di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici, destinati anche alla produzione di Acqua Calda Sanitaria, è obbligatorio, salvo provati impedimenti di natura tecnica, realizzare l'impianto di produzione di energia termica in modo tale da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di ACS attraverso il contributo di impianti alimentati da collettori solari termici.

Il requisito si ritiene soddisfatto nel caso si ricorra ad altre specifiche fonti rinnovabili purchè ne venga comprovata l'effettiva produzione energetica.

I pannelli solari termici e i pannelli fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività, ai sensi del Decreto legislativo n° 115 del 30.05.2008, art. 11, comma 3°.

All'interno delle zone A – Centro Storico – e per tutti gli immobili assoggettati dal vigente P.R.G. a specifico grado di protezione e/o vincolo “monumentale”, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, l'installazione degli impianti solari termici è subordinata al preventivo parere della Commissione Edilizia integrata ai sensi della L.R. n. 63/1994.

Nelle zone assoggettate a vincolo paesaggistico tali impianti sono subordinati ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi del citato D.Lgs. n. 42/2004.

I collettori solari possono essere installati su tetti piani, su falde esposte a Sud, Sud-Est, Sud-Ovest, Est e Ovest, fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per immobili e zone sottoposte a vincoli.

Sono comunque da seguire le seguenti indicazioni per l'installazione:

- Gli impianti devono essere in andamento alla copertura inclinata (modo retrofit) o meglio integrati in essa (modo strutturale); i serbatoi di accumulo, se non accorpati al collettore, devono essere coibentati e posizionati all'interno degli edifici;
- Nel caso di coperture piane, i pannelli ed i loro serbatoi, potranno essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, purchè non visibili dal piano stradale sottostante ed evitando l'ombreggiamento tra di essi se disposti su più file.

Gli immobili tutelati indicati ai precedenti commi sono esclusi dall'applicazione del presente articolo qualora, a giudizio della Commissione Edilizia Integrata, gli interventi dovessero comportare alterazioni inaccettabili dei caratteri storici, artistici e/o paesaggistici degli immobili stessi.

SOLARE FOTOVOLTAICO

I moduli fotovoltaici possono essere installati su tetti piani, su falde esposte a Sud, Sud-Est, Sud-Ovest, Est e Ovest, fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per immobili e zone sottoposte a vincoli.

RECUPERO ACQUE PIOVANE

Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile è consigliato l'utilizzo delle acque meteoriche, provenienti dalle coperture degli edifici, per l'irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e dei passaggi e per l'alimentazione delle cassette di scarico dei servizi igienici.

Sono fatte salve le specifiche disposizioni di legge in materia.

VALUTAZIONI ENERGETICHE NEI PIANI ATTUATIVI

La redazione dei piani urbanistici attuativi comunque denominati, dovrà contenere la seguente documentazione integrativa:

- . una analisi del sito in relazione alle caratteristiche del terreno, vincoli presenti sul territorio, caratteristiche climatiche, venti, precipitazioni ed umidità, emissioni elettromagnetiche, contesto antropico del sito, viabilità, aspetti storico – tipologici;
- . relazione di fattibilità relativa al possibile ricorso a fonti energetiche rinnovabili per il soddisfacimento dei consumi energetici del comparto attuativo.

I planivolumetrici dovranno attenersi ai principi di ombreggiamento ed insolazione.

INCENTIVI PER PRODUZIONE ENERGETICA

A partire dal 1 gennaio 2009 saranno corrisposti degli incentivi (riduzione contributo per oneri di urbanizzazione) per gli interventi edilizi che garantiranno:

- una produzione di energia elettrica non inferiore a 2 Kw per ciascuna unità abitativa;
- una produzione di energia elettrica non inferiore a 10 Kw per fabbricati produttivi con superficie non inferiore a 100 mq.
- una produzione di acqua calda sanitaria pari al 100% del fabbisogno annuo.

Cerea, 30 dicembre 2008